



Regione Lombardia

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 214 **Misure agro ambientali – Campagna 2011**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

1.	OBIETTIVI	2
2.	CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	2
3.	CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO	3
4.	COSA VIENE FINANZIATO	3
5.	DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI.....	3
5.1	AZIONE A "FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO"	3
5.2	AZIONE B "PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE"	8
5.3	AZIONE C "PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE"	12
5.4	AZIONE E "PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE"	14
5.5	AZIONE F "MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCADE"	17
5.6	AZIONE G "MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE"	19
5.7	AZIONE H "SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE"	21
5.8	AZIONE I – "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE"	22
5.9	AZIONE L – "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE PRATERIE AD ALTO VALORE NATURALISTICO" (*)	24
5.10	AZIONE M – "INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA" (*)	27
6.	DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA	31
7.	RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO), BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI (BCAA) E REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	32
8.	STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE	33
9.	CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI	36
10.	CONTROLLI	39
11.	RICORSI	41
12.	SANZIONI	41
13.	RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI	41

TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL BANDO CONTRASSEGNALE DA (*) VENGONO ATTIVATE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL' UNIONE EUROPEA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 IN CORSO.

1. OBIETTIVI

La misura 214 si propone di promuovere e incentivare una gestione sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

In particolare persegue i seguenti obiettivi:

- 1) mantenimento e sviluppo di attività agricole a basso impatto ambientale;
- 2) diffusione e consolidamento dell'attività agricola biologica;
- 3) tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde;
- 4) tutela della sostanza organica del suolo;
- 5) conservazione del paesaggio agrario tradizionale;
- 6) salvaguardia e incremento della biodiversità;
- 7) mantenimento e incremento delle coltivazioni estensive;

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

a. imprese individuali:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti").

b. società agricole¹:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole").

c. società cooperative:

- titolari di partita IVA;
- iscritte all'albo delle società cooperative² di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento;

d. enti pubblici

- che svolgono attività agricola anche in via secondaria;

e. Altri soggetti

- per le sole azioni F, G ed H soggetti non imprenditori agricoli.

Limitatamente all'azione L possono presentare domanda solo i soggetti di cui alle lettere a, b, c

2.1 Chi non può presentare la domanda

- gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento,
- le persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili"³ ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale.

¹ Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005.

² Ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

³ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto maturato.

4. COSA VIENE FINANZIATO

La presente misura finanzia gli impegni agroambientali, descritti nel successivo capitolo, che i richiedenti si assumono volontariamente aderendo alla presente misura. Gli impegni agroambientali sono impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla "condizionalità" (vedi successivo capitolo 7).

Il finanziamento consiste in un "premio" annuo che serve a ripagare il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori costi che gli derivano dal rispetto degli impegni agroambientali.

Con il termine campagna si intende l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia. Limitatamente alle azioni A, B, E, I, L ed M sono ammessi a pagamento anche i terreni aziendali situati in comuni limitrofi al confine regionale a condizione che siano contigui con quelli situati nel territorio della Lombardia. Perché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

5. DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI

La misura 214 è articolata nelle seguenti azioni:

- Azione A - "Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento"
- Azione B - "Produzioni agricole integrate"
- Azione C - "Produzioni vegetali estensive"
- Azione E - "Produzioni agricole biologiche"
- Azione F - "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate"
- Azione G - "Miglioramento ambientale del territorio rurale"
- Azione H - "Salvaguardia delle risorse genetiche"
- Azione I - "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- Azione L - "Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico"
- Azione M - "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa"

I rimandi al Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale OPR) si riferiscono al Manuale approvato con D.D.U.O. n. 7107 del 16 luglio 2010, pubblicato sul 5° s.s. al BURL n. 30 del 29 luglio 2010.

I rimandi al Manuale operativo dei controlli *in loco* per le misure connesse a superficie, per le misure connesse ai servizi e per l'insediamento di giovani agricoltori dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale operativo dei controlli *in loco*) si riferiscono al Manuale approvato con D.d.u.o. n. 11967 del 24 ottobre 2008, pubblicato sul 3° s.s. al BURL n. 45 del 6 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

5.1 AZIONE A "FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO"

TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL BANDO CONTRASSEGNALE DA (*) VENGONO ATTIVATE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL' UNIONE EUROPEA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 IN CORSO.

5.1.1 Obiettivi

L'azione contribuisce principalmente alla massima diffusione delle pratiche agricole a basso impatto ambientale e alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde, attraverso la riduzione dei fertilizzanti somministrati alle coltivazioni e la corretta ed efficace distribuzione dei prodotti fitosanitari.

L'azione permette una efficace gestione delle aree vulnerabili ai nitrati e più in generale dei terreni sottoposti ad impegno, consentendo di riassorbire rapidamente gli elementi della fertilità in eccesso. Pone contemporaneamente le basi per l'affermazione di un ordinamento colturale meno intensivo e impattante sull'ambiente anche in termini di utilizzo delle risorse idriche per l'irrigazione.

La combinazione di fertilizzazione bilanciata ed avvicendamento con l'utilizzo di colture di copertura autunno-vernine (*cover crops*), rafforza i vantaggi ambientali dell'azione in particolare per quanto riguarda la

protezione del suolo dall'erosione, la maggiore strutturazione e l'arricchimento di sostanza organica nonché la diminuzione della lisciviazione dei nitrati.

L'azione A nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) agisce in stretta sinergia con la misura 216 "Investimenti non produttivi" per la realizzazione di fasce tampone boscate e con l'azione F, successivamente descritta, per il mantenimento delle stesse. Infine, la presente azione, attraverso l'avvicendamento colturale, contribuisce al mantenimento della sostanza organica del suolo.

5.1.2 Campo di applicazione

Superfici coltivate con seminativi.

5.1.3 Condizioni

L'adesione all'azione è condizionata al rispetto dell'impegno, per tutta la sua durata, su tutta la SAU aziendale investita a seminativo, ad eccezione delle seguenti superfici:

- superficie risicola destinata a risaia permanente;
- superficie a seminativo richiesta nell'azione M;
- superficie risicola richiesta nell'azione I che facoltativamente può essere esclusa dalla presente azione;
- superficie a riso o a mais richiesta nell'azione B – intervento 2 "mais e riso" che facoltativamente può essere esclusa dalla presente azione;

E' esclusa dal campo di applicazione dell'impegno la superficie coperta da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno).

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 1 ha di SAU in Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 2 ha di SAU per i comuni di pianura.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle sottoposte ad impegno dovranno restare le stesse nei 5 anni di impegno.

I beneficiari che a causa di:

- scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
- presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale,

sono impossibilitati a mantenere l'impegno per la durata prevista su tutta la SAU aziendale, possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale ammissibile.

Ai fini del calcolo del suddetto 15%, per SAU aziendale ammissibile si intende la SAU a seminativo decurtata delle superfici destinate a risaia permanente, coperte da apprestamenti protetti permanenti come sopra definiti, superfici richieste a premio per l'azione M, nonché delle superfici richieste per le azioni B "mais e riso" e/o I, per le quali si sia optato per l'esclusione dall'azione A.

I terreni esclusi dall'impegno dovranno essere condotti nel rispetto della condizionalità (vedi successivo capitolo 7).

5.1.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2011 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

5.1.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione A che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità sono:

- 1. Formulare e rispettare un piano di concimazione** basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo, potassio), con il supporto di un apposito dispositivo informatico, in ottemperanza a quanto specificato nella parte generale del disciplinare di produzione (allegato 1 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni). A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno, effettuate secondo le metodiche stabilite dal DM 11 maggio 1992 n. 79⁴ che analizzino almeno i seguenti parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H₂O e KCl), Calcare totale se il pH in H₂O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H₂O è superiore

⁴ Per la valutazione dell'azoto si può fare riferimento al metodo dell'analizzatore elementare indicato nel Decreto Ministeriale 13 settembre 1999 n. 185 - Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo".

a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, nel caso in cui il calcare totale sia assente: Calcio scambiabile. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d'impegno e vanno ripetute ogni 5 anni. L'azienda che dispone di analisi del terreno effettuate non più di cinque anni prima della data di inizio dell'impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l'obbligo di eseguire un'analisi, anche evitando l'indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di campioni e le modalità di prelievo fare riferimento al disciplinare di produzione – parte generale. Ai fini della verifica dell'impegno è necessario tenere costantemente aggiornato un registro aziendale delle concimazioni e del relativo magazzino.

Qualora al primo anno d'impegno l'azienda non fosse in possesso delle analisi, queste saranno effettuate prima del secondo anno d'impegno. In tal caso il piano di concimazione terrà conto delle colture praticate e delle fertilizzazioni effettuate durante il primo anno.

2. Adottare un piano di avvicendamento culturale che preveda l'alternanza di almeno 3 colture principali⁵ diverse ogni cinque anni, di cui almeno una deve essere miglioratrice o da rinnovo. Le colture sono così classificate:

Colture miglioratrici e da rinnovo	Colture depauperanti
<i>Cereali primaverili-estivi:</i> mais, sorgo, grano saraceno	<i>Cereali a paglia:</i> grano tenero, grano duro, triticale, spelta, farro, segale, orzo, avena, scagliola
<i>Proteiche:</i> pisello, fava e favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla	
<i>Oleaginose:</i> soia, colza, ravizzone, girasole, lino	
<i>Piante da fibra:</i> canapa, lino	
<i>Altre colture:</i> prati avvicendati, erbai, tabacco, orticole	<i>Cereali:</i> riso
<i>Altri usi dei terreni:</i> set aside	

Il piano di avvicendamento culturale deve soddisfare le seguenti regole:

a. L'avvicendamento deve assicurare che la coltura (principale o secondaria) non sia presente nello stesso appezzamento l'anno successivo né come primo né come secondo raccolto. Fanno eccezione i seguenti casi:

- erbai intercalari, come ad esempio loiessa/loiutto, erba mazzolina, etc. che possono essere praticati tutti gli anni e non possono essere indicati come coltura principale;
- terreni a riposo, per i quali è possibile l'omosuccessione;
- prati polifiti da vicenda, che possono permanere sullo stesso terreno per un periodo massimo di tre anni;
- prati monofiti da vicenda (erba medica, trifoglio, ecc.), che possono permanere sullo stesso terreno per una durata massima di quattro anni. In quest'ultimo caso il piano di avvicendamento culturale dovrà assicurare la presenza di tre colture principali diverse nei sei anni o di due colture diverse nel caso di impegno di durata quinquennale. Nel caso specifico dell'erba medica, poiché tale coltura svolge un'efficace azione di miglioramento della fertilità del suolo, sia per le capacità di azoto fissazione, sia per i benefici effetti sul contenuto di sostanza organica del suolo, dopo quattro anni di permanenza di tale coltura sul terreno, potranno seguire due anni consecutivi di un cereale a paglia (es. frumento oppure orzo). Qualora i quattro anni di permanenza dell'erba medica siano iniziati precedentemente all'adesione agli impegni della misura 214 è necessario che ciò sia dimostrato mediante la corrispondenza con le dichiarazioni rese per la domanda unica di pagamento degli anni precedenti.

Nel caso di consociazione con un cereale a paglia (bulatura), qualora sia indicata come coltura principale l'erba medica, la consociazione sarà considerata nel conteggio degli anni del medicaio, quale primo anno. Tale pratica (bulatura) sarà consentita anche in successione ad un cereale a paglia.

⁵ Per colture principali si intendono le colture indicate nella domanda unica di pagamento

- b. La successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola e farro è considerata come omosuccessione.
- c. Ai fini del conteggio del numero di colture principali praticate ogni cinque anni, cereali a paglia diversi sono considerati come colture differenti.
- d. Nel piano di avvicendamento possono essere inclusi i terreni a riposo per i quali però non viene riconosciuto il premio. I terreni a riposo vengono considerati nel conteggio del numero di colture principali praticate.

Nelle aree collinari e di pianura asciutta della provincia di Pavia ricadenti nelle aree C e D (intendendo dunque escluse le aziende irrigue di pianura), il piano di avvicendamento dovrà assicurare la presenza di almeno una leguminosa e di almeno due colture che mantengano la copertura del terreno nel periodo invernale.

- 3. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno (31/12) ed almeno una volta ogni 5 anni la **Certificazione funzionale delle macchine operatrici**⁶ (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, che attesti la rispondenza della macchina a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda. La certificazione funzionale effettuata non più di 5 anni prima è da ritenersi valida pur permanendo l'obbligo di ripeterla ogni 5 anni
- 4. Non utilizzare fanghi.
- 5. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 1, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.

6. Impegno aggiuntivo facoltativo "Cover Crops" (*)

Limitatamente alle colture annuali può essere riconosciuto uno specifico premio aggiuntivo per l'adesione al seguente pacchetto di impegni supplementari:

- **Seminare almeno due volte nell'arco del periodo di impegno** entro venti giorni dalla raccolta della coltura principale e mantenere almeno fino a venti giorni prima della semina della successiva, una coltura intercalare o *cover crop* autunno vernina. Possono essere utilizzate come *cover crops* colture quali erbai intercalari di graminacee o miscugli di graminacee e altre specie, graminacee autunno-vernine quali per esempio dactylis, loietto o altre, leguminose da granella o da foraggio (es: sulla, lupinella, trifogli), crucifere (rafano, senape, brassica, facelia,).
- Le *cover crops*, per potere essere ammesse a premio devono essere indicate nel fascicolo aziendale in "rotazione 2" esclusivamente con i codici SIARL 620 - 630 o 640 (erbai)**
- **Sovesciare le *cover crops*.** Questa operazione deve essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti al punto precedente (nei 20 giorni precedenti la semina della coltura principale successiva).
- **Divieto di concimazione azotata**, chimica o con effluenti di allevamento non palabili, della *cover crop*.
- **Divieto di trattamenti fitosanitari**, di diserbi chimici sulla *cover crop*.

⁶ La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. VII/3423 del 16 febbraio 2001, (pubblicata sul BURL n. 9 del 2 marzo 2001, 4° supplemento straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 dalle officine accreditate ai sensi della suddetta deliberazione della giunta regionale.

5.1.6 Documentazione

Il beneficiario dovrà **conservare in azienda** la seguente documentazione:

- piano di concimazione redatto con il supporto dell'apposito dispositivo informatico e relativa copia informatica;
- copia analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta Tecnica Regionale;
- documentazione (certificato) che attesti l'avvenuto controllo funzionale delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR VII/3423 del 16/02/01;
- registro aziendale delle concimazioni e del relativo magazzino (per la registrazione può essere utilizzato il modello proposto nell'allegato 3 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni, o un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime, per la parte relativa alle concimazioni e alla gestione del relativo magazzino). In caso di adesione all'impegno aggiuntivo "cover crop" il registro dovrà essere integrato con la parte relativa alle operazioni culturali.

5.1.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura del Po (aree A e B dell'allegato 3 al PSR 2007-2013) e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D della provincia di Pavia.

Per i terreni situati nelle zone C e D ricadenti nelle altre province l'azione potrà essere applicata esclusivamente nei fondovalle e nei pianori e solo qualora i terreni stessi siano stati oggetto di impegno dell'azione 1 (produzione agricola integrata) della misura F del PSR 2000-2006 o qualora si possa dimostrare che su quei terreni nel periodo 2003-2007 sia stata praticata l'omosuccessione di un cereale.

Le domande di adesione godono di priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	45
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)	35
Altre aree	30

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9.

5.1.8 Entità dell'indennizzo annuale

Le superfici investite con le colture ammesse dalla presente azione saranno indennizzate, a seconda dell'impegno scelto, rispettivamente con:

Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento: 169 euro/ha (*);

Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento + cover crops: 251 euro/ha (*).

Qualora si inseriscano nell'avvicendamento colture orticole, mais o riso ricadenti nell'azione B è facoltà del beneficiario aderire con quelle superfici agli impegni specifici dell'azione e percepirne così i relativi premi.

In caso di contemporanea adesione alle azioni A e B "colture orticole", i premi delle due azioni non sono cumulabili, mentre in caso di adesione contemporanea alle azioni A e B "mais e riso" i premi sono cumulabili, ma il premio dell'azione B è ridotto dell'importo riconosciuto con l'azione A per gli impegni comuni alle due azioni (vedi successivo punto 5.2.8).

5.1.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione per le medesime superfici non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214 fatte salve le azioni I e B "Mais e riso". In caso di adesione contemporanea

all'azione B il premio di quest'ultima azione è ridotto dell'importo riconosciuto con l'azione A per gli impegni comuni alle due azioni. (vedi successivo punto 5.2.8)

È concesso praticare colture energetiche, purché il loro inserimento non contrasti con le regole di avvicendamento.

5.2 AZIONE B "PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE"

TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL BANDO CONTRASSEGNALE DA (*) VENGONO ATTIVATE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL' UNIONE EUROPEA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 IN CORSO.

5.2.1 Obiettivi

L'obiettivo principale di questa azione è quello di incentivare le produzioni a basso impatto ambientale attraverso l'adozione di specifici disciplinari di produzione integrata.

Le colture di mais e riso interessano superfici estese e spesso dedicate ad un'unica coltura, le colture ortofrutticole e vitivinicole sono quelle maggiormente soggette a trattamenti fitosanitari (diserbanti, insetticidi, anticrittogamici ecc.), entrambe le tipologie colturali risultano dunque molto impattanti sull'ambiente. Spesso gli areali di coltivazione di queste colture sono contigui ad aree ad alto valore naturale per le quali è rilevante conservare la biodiversità, tutelare le risorse idriche superficiali e profonde diffondendo pratiche agricole a basso impatto ambientale.

5.2.2 Campo di applicazione

Superfici coltivate con colture ortofrutticole e vitivinicole, mais (*) e riso (*) per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale.

5.2.3 Condizioni

Vengono indennizzate le colture ortofrutticole e vitivinicole, il mais (*) e il riso (*) per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale.

Condizioni per l'intervento 1 – "colture ortofrutticole e vitivinicole"

Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati a tutta la SAU aziendale investita a colture orticole (fragola compresa), frutticole o viticole per tutta la durata dell'impegno ad eccezione di quella coperta da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno).

I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l'impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di:

- scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
- presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale;

possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale investita a colture orticole (fragola compresa), frutticole e viticole (esclusa la superficie coperta da apprestamenti protetti permanenti).

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'intervento 1 è di 0,5 ha di SAU nei Comuni classificati da ISTAT di collina e di montagna e di 1 ha di SAU nei Comuni di pianura.

La determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si baserà sui criteri e i dati dell'inventario vitivinicolo. Per superficie vitata si intende quella superficie compresa all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, e in particolare:

- superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata è da considerarsi l'intera superficie catastale della particella;
- superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata su entrambe le fasce laterali in misura del 50% del sesto di impianto fino a un massimo di tre metri e su

entrambe le testate in misura non superiore a metri tre per le capezzagne qualora effettivamente esistenti;

- superficie vitata a filari singoli: la superficie vitata da considerarsi per quanto attiene alle fasce laterali, è fino a una massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le capezzagne qualora effettivamente esistenti.

Le superfici vitate per essere ammesse a premio devono essere registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore, secondo le modalità stabilite dal Manuale OPR.

Condizioni per l'intervento 2 – "mais e riso" (*)

Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati a tutta la SAU aziendale investita a riso e mais.

I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l'impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di:

- scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
- presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale;

possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale investita a riso e mais.

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'intervento 2 è pari ad 1 ha.

L'intervento è ammissibile su tutto il territorio regionale.

Il beneficiario può adottare gli interventi 1 e 2 sia singolarmente sia in modo combinato.

5.2.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2011 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

In considerazione della possibilità che le colture orticole, il mais e il riso, possano in alcuni anni non essere contemplate negli avvicendamenti, il beneficiario percepirà il premio solo negli anni in cui praticherà tali colture.

Tale regola è valida anche in caso di contemporanea adesione all'azione A.

5.2.5 Impegni dell'azione

Sono previste due tipologie di intervento:

Impegni per l'intervento 1 "Colture ortofrutticole e vitivinicole"

Gli impegni agroambientali specifici dell'intervento 1 che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità consistono nel:

1. **Rispettare i disciplinari di produzione** parte generale e parte speciale (allegati 1 e 2 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicati sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni.
Le norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti saranno periodicamente aggiornate dal Servizio Fitosanitario regionale e rese disponibili sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia www.agricoltura.regione.lombardia.it).
2. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno (31/12) ed almeno una volta ogni 5 anni la **Certificazione funzionale⁷ delle macchine operatrici** (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, per attestare che la macchina risponde a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso

⁷ La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. VII/3423 del 16 febbraio 2001, (pubblicata sul BURL n. 9 del 2 marzo 2001, 4° supplemento straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 dalle officine accreditate ai sensi della suddetta deliberazione della giunta regionale.

i centri accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda.

3. **Formulare e rispettare un piano di concimazione** basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo, potassio), con il supporto di un apposito dispositivo informatico, in ottemperanza a quanto specificato nella parte generale del disciplinare di produzione (allegato 1 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni). A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno, effettuate secondo le metodiche stabilite dal DM 11 maggio 1992 n. 79⁴ che analizzino almeno i seguenti parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H₂O e KCl), Calcare totale se il pH in H₂O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H₂O è superiore a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, nel caso in cui il calcare totale sia assente: Calcio scambiabile. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d'impegno e vanno ripetute ogni 5 anni. L'azienda che dispone di analisi del terreno effettuate non più di cinque anni prima della data di inizio dell'impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l'obbligo di eseguire un'analisi, anche evitando l'indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di campioni e le modalità di prelievo fare riferimento al disciplinare di produzione – parte generale – allegato 1 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni. Qualora al primo anno d'impegno l'azienda non fosse in possesso delle analisi, queste andranno effettuate prima del secondo anno d'impegno. Il piano di fertilizzazione terrà conto delle colture praticate e delle fertilizzazioni effettuate durante il primo anno. Il piano di concimazione deve essere predisposto e firmato dal tecnico che presta assistenza all'azienda (cfr. successivo punto 5).
4. Mantenere l'**inerbimento autunno-vernino**, anche naturale, dell'interfila nei frutteti, vigneti ed oliveti, ad eccezione dei primi quattro anni nel caso di nuovi impianti.
5. Avvalersi dell'**assistenza di un tecnico** iscritto all'albo degli agronomi e forestali oppure al collegio dei periti agrari o degli agrotecnici per la corretta applicazione dei principi della produzione agricola integrata (determinazione dell'avversità, soglia di danno, presenza di antagonisti, piano di concimazione). L'obbligo di assistenza da parte del tecnico è limitata agli anni in cui in azienda sono praticate colture ortofrutticole o vitivinicole indennizzate con l'azione B.
6. Non utilizzare fanghi.
7. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 3, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.
8. Tenere costantemente e conformemente aggiornato il registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato sia il modello proposto nell'allegato 3 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni, sia un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime.

Impegni per l'intervento 2 "Mais e riso" (*)

Gli impegni agroambientali specifici dell'intervento 2 che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità consistono nel:

1. **Rispetto dei disciplinari di difesa integrata**, approvati dalla Regione Lombardia e allegati al presente bando (allegato 1)
Le norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti contenute nei suddetti disciplinari saranno periodicamente aggiornate dal Servizio Fitosanitario regionale e rese disponibili sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia www.agricoltura.regione.lombardia.it

Inoltre i beneficiari che non applicano sugli stessi terreni l'azione A devono rispettare i seguenti impegni:

2. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno (31/12) ed almeno una volta ogni 5 anni la **Certificazione funzionale delle macchine operatrici**⁸ (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, che attesti la rispondenza della macchina a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda. La certificazione funzionale effettuata non più di 5 anni prima è da ritenersi valida pur permanendo l'obbligo di ripeterla ogni 5 anni
3. Rispettare i **limiti di concimazione** stabiliti dai disciplinari di produzione integrata per la coltura specifica.
4. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno culturale di tale elemento sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.
5. Non utilizzare fanghi
6. Tenere costantemente e conformemente aggiornato il registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato sia il modello proposto nell'allegato 3 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni, sia un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime.

5.2.6 Documentazione

Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- documentazione (certificato) che attesti l'avvenuto controllo funzionale delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR VII/3423 del 16/02/01;
- registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni;

inoltre, **in caso di adesione all'intervento 1:**

- piano di concimazione redatto con il supporto dell'apposito dispositivo informatico e relativa copia informatica;
- copia della lettera di incarico del tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno.
- copia analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta Tecnica Regionale.

5.2.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	45
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)	35
Altre aree	30

⁸ La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. VII/3423 del 16 febbraio 2001, (pubblicata sul BURL n. 9 del 2 marzo 2001, 4° supplemento straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 dalle officine accreditate ai sensi della suddetta deliberazione della giunta regionale.

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9.

5.2.8 Entità dell'indennizzo annuale

Le superfici soggette ad impegno saranno indennizzate con i seguenti importi:

Colture orticole e piccoli frutti: 300 euro/ha (*);

Colture arboree: 530 euro/ha (*);

Mais: 196 euro/ha (*);

Riso: 164 euro/ha (*).

Per il **mais** e il **riso**, in caso di contemporanea adesione all'azione A (sia al solo impegno base, sia all'impegno base + impegno facoltativo), il premio è ridotto rispettivamente a:

Mais con adesione ad azione A: premio azione B pari a 189 euro/ha (*) a cui si deve aggiungere il premio dell'azione A;

Riso con adesione ad azione A: premio azione B pari a 157 euro/ha (*) a cui si deve aggiungere il premio dell'azione A.

5.2.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214 fatte salve le azioni I e A che possono essere combinate con l'intervento 2 "Mais e riso".

Nel caso di orticole (intervento 1) è consentita la trasformazione dell'impegno ai sensi del paragrafo 13.2 e passare dall'azione A all'azione B in quanto gli impegni vengono rafforzati; non è consentito il passaggio inverso.

Nel caso di mais e riso (intervento 2) NON è consentita la trasformazione dell'impegno ai sensi del paragrafo 13.2 per passare dall'azione A all'azione B, poiché i due impegni hanno la medesima valenza ambientale; è invece consentito per una stessa superficie aggiungere l'azione B all'azione A.

Una volta operata questa scelta, se negli anni successivi saranno presenti le colture mais/riso, non sarà più possibile rescindere dall'azione B ed adottare la sola azione A.

In caso di adesione contemporanea all'azione A e all'intervento 2 "Mais e Riso" dell'azione B, il premio di quest'ultima azione è ridotto dell'importo riconosciuto con l'azione A per gli impegni comuni alle due azioni.

Le particelle a **vite** che sono state inserite nella domanda "**Vendemmia verde**", non sono ammesse al contributo dell'azione B nell'anno di riferimento; le particelle andranno comunque inserite in domanda e saranno escluse dal premio in fase istruttoria.

I terreni coltivati a **pomodoro da industria** delle aziende agricole socie di organizzazioni di produttori nei cui programmi operativi sia compresa la produzione integrata, non possono accedere ai benefici dell'azione B. Questi terreni potranno accedere ai contributi previsti dall'azione A adottandone i relativi impegni.

5.3 AZIONE C "PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE"

TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL BANDO CONTRASSEGNALE DA (*) VENGONO ATTIVATE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL' UNIONE EUROPEA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 IN CORSO.

5.3.1 Obiettivi

I prati, pur interessando soltanto il 10,27% della SAU regionale, rivestono una grande importanza dal punto di vista ambientale, se si considera la loro azione positiva di contrasto dell'erosione dei terreni, alla conservazione e all'accumulo di sostanza organica nei suoli (particolarmente in quelli con abbondante scheletro), alla riduzione dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti (azoto e fosforo), al miglioramento della

struttura e della fertilità suoli, alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche profonde etc. I prati costituiscono inoltre importanti spazi vitali per la fauna ed un arricchimento di specie e comunità vegetali (biodiversità) oltre che elemento caratteristico del paesaggio rurale.

5.3.2 Campo di applicazione

L'azione si applica esclusivamente ai prati situati nei Comuni classificati da ISTAT di pianura e collina non compresi nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013:

- 1) di nuova costituzione (Codici coltura 350, 360 e 370)
- 2) che sono stati oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006 (Codici coltura 350, 360 e 370).

5.3.3 Condizioni

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,5 ha di SAU per il territorio collinare e 1 ha di SAU per il territorio di pianura.

I prati per essere ammissibili al sostegno devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

- non essere soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6 comma 2 del Regolamento 73/2009 e al rispettivi standard di condizionalità, in particolare lo standard 4.1 Protezione del pascolo permanente⁹ (DGR n. VIII/4196 /2007 come modificata dalla DGR n.VIII/10949 del 30/12/2009).
- essere di nuova costituzione oppure essere stati oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006. Sono considerati di nuova costituzione solo i prati costituiti su terreni che nell'anno precedente erano investiti ad altre colture.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle sottoposte ad impegno dovranno restare le stesse nei 5 anni di impegno.

5.3.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2011 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

5.3.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione C, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità sono:

1. **Mantenere le particelle a prato per tutta la durata dell'impegno.** Il rinnovo del prato è consentito una sola volta nel periodo d'impegno, previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale competente.
2. Non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti.
3. **Rispettare i limiti di concimazione** indicati nel disciplinare di produzione relativo al prato (allegato 6 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni).
4. **Eseguire tutte le operazioni di cura e protezione del cotico** che mirano ad ottenere una buona composizione floristica ed al contenimento delle specie infestanti, come gli interventi di erpicatura, rullatura, trasemina, fertilizzazione, ecc., come indicato nel suddetto disciplinare. Tali operazioni dovranno essere annotate sul registro aziendale.

⁹ Il pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09 è soggetto allo standard 4.1 Protezione del pascolo permanente (DGR n. VIII/5993 1496 del 5/12/2007 e successive modifiche e integrazioni) che prescrive che al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat:

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

In relazione agli impegni a) e c) sono applicabili deroghe nel caso in cui il Regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

5. Eseguire **almeno tre sfalci** all'anno asportando i prodotti ottenuti. In caso di prati non irrigui o qualora gli stessi vengono pascolati da bestiame aziendale il numero dei tagli viene ridotto a uno.
6. Non utilizzare fanghi.
7. **Per l'azoto il limite massimo**, comprensivo sia degli apporti provenienti da fertilizzanti minerali che di quelli resi con la sostanza organica distribuita (effluenti di allevamento), è di **160 kg/ha sul territorio di pianura e 150 kg/ha su quello di collina**. Tali limiti sono da intendersi al netto dell'efficienza. Vigè l'obbligo della somministrazione frazionata.

5.3.6 Documentazione

Il beneficiario dovrà conservare in azienda la registrazione delle operazioni colturali, delle concimazioni e della gestione di magazzino dei fertilizzanti (per la registrazione può essere utilizzato il modello proposto nell'allegato 3 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni, o un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime, per la parte relativa alle operazioni colturali, alle concimazioni e alla gestione del relativo magazzino).

5.3.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di pianura e di collina non compresi nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	45
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	40
Altre aree	35

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9.

5.3.8 Entità dell'indennizzo annuale

Prato stabile e prato polifita da vicenda: 270 euro/ha (*)

5.3.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

5.4 AZIONE E_ "PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE"

TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL BANDO CONTRASSEGNALE DA (*) VENGONO ATTIVATE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL' UNIONE EUROPEA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 IN CORSO.

5.4.1 Obiettivi

L'obiettivo dell'azione è quello di promuovere e consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche a favore dello sviluppo di un'agricoltura sostenibile, attraverso incentivi alle aziende agricole che operano in conformità ai metodi di produzione indicati Reg. (CE) 834/2007 e che risultino iscritte all'elenco regionale degli operatori biologici.

L'azione "Produzioni agricole biologiche" contribuisce principalmente alla tutela delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria, al rispetto dei cicli naturali e degli animali nonché alla conservazione della biodiversità.

5.4.2 Campo di applicazione

Tutte le tipologie colturali e le colture foraggere, con l'eccezione dei prati, prati pascoli e pascoli situati nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013, degli orti e frutteti familiari, delle colture florovivaistiche e dei vivai.

Il premio viene riconosciuto, in modo differenziato, per il mantenimento e per la conversione ai metodi di produzione agricola biologica.

5.4.3 Condizioni

Possono fruire del premio le superfici dichiarate "Biologiche" o "in conversione al metodo Biologico" secondo il Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi¹⁰. L'azienda deve essere iscritta nell'elenco regionale degli operatori biologici o avere presentato domanda di iscrizione per aziende biologiche prima del 1° gennaio 2011 ed avere un'istruttoria positivamente istruita entro e non oltre la data di chiusura della istruttoria della presente azione.

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,5 ha di SAU in Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 1 ha di SAU per i comuni di pianura.

In caso di aziende miste, le superfici che non possono aderire alla presente azione in attesa della conversione devono essere condotte nel rispetto della condizionalità.

Possono accedere allo specifico premio previsto per l'intervento 2 "produzioni zootecniche" (*) solo gli operatori biologici iscritti all'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, nella versione in vigore, con allevamento biologico certificato di consistenza non inferiore a 6 UB. Per questa tipologia di intervento è riconosciuto un premio per ettaro di superficie foraggera il cui prodotto **deve essere reimpiegato nell'allevamento**. Le colture foraggere ammissibili per questa tipologia di intervento sono quelle destinate a produrre alimenti per il bestiame, con l'esclusione dei prati, avvicendati e non, dei prati-pascolo e dei pascoli.¹¹

Possono fruire del premio specifico per l'intervento 2 "produzioni zootecniche" (*) le superfici aziendali così utilizzate nella misura massima di 1 ettaro per UB allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna e di 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni di pianura.

Non sono ammissibili all'indennizzo previsto per le produzioni vegetali estensive, le superfici situate nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013.

5.4.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2011 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

5.4.5 Impegni

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione E, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità sono:

1. **Condurre le superfici aziendali in conformità ai metodi di produzione definiti dal Reg. (CE) 834/2007** e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi nonché a norme nazionali e regionali in materia.
2. **Convertire tutta la SAU aziendale**, ad eccezione degli orti e dei frutteti familiari, e delle colture florovivaistiche e vivai al metodo di produzione biologica entro il 1° gennaio del quinto anno di impegno, anche in caso di aziende miste, convertendo almeno il 20% della SAU "convenzionale" ogni anno.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 889/2008 e regolamento (CE) n. 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni

¹¹ I prati avvicendati, esclusi a partire dal 2008 dalle colture foraggere per zootecnia biologica, nel 2007 erano ammissibili e potevano essere richiesti a premio.

Le aziende che hanno presentato domanda nel 2007 ed hanno richiesto a premio le superfici a prato avvicendato come colture foraggere per zootecnia biologica, a partire dal 2008 possono richiedere tale premio solo per le superfici con i requisiti stabiliti dalle presenti disposizioni.

Pertanto, le superfici a prato avvicendato richieste e ammesse a finanziamento come colture foraggere per zootecnia biologica sono oggetto di pagamento solo per il 2007; nel 2008 e negli anni successivi di impegno, tali superfici non sono più ammesse a finanziamento in quanto il prato avvicendato non rientra tra le colture foraggere che possono beneficiare del premio previsto per l'intervento 2 "produzioni zootecniche".

3. Nel caso di richiesta di premio per l'intervento 2 "produzioni zootecniche" (*), **condurre l'allevamento in conformità al Reg. (CE) 834/2007** e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi.

I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l'impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di:

- scadenza prima del termine dei contratti di locazione (non rinnovabili) di terreni;
 - presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale;
- possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale totale. I terreni esclusi dall'impegno dovranno essere condotti nel rispetto della condizionalità_(vedi successivo capitolo 7).

5.4.6 Documentazione

Il beneficiario che in caso di azienda mista decida di aderire in maniera scalare, dovrà **conservare in azienda** il piano di conversione di tutta la SAU aziendale al metodo di produzione biologica.

5.4.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	50
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)	35
Altre aree	30

Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti.

5.4.8 Entità dell'indennizzo annuale

	Biologico - mantenimento €/ha	In conversione al biologico €/ha
Intervento 1 "produzioni vegetali"		
Seminativi	160 (*)	174 (*)
Orticole e piccoli frutti	310 (*)	340 (*)
Colture arboree	570 (*)	620 (*)
Produzioni vegetali estensive (prato stabile/prato polifita da vicenda)	180 (*)	196 (*)
Conversione di seminativi in produzioni vegetali estensive (prato stabile/prato polifita da vicenda)	280 (*)	280 (*)
Intervento 2 "produzioni zootecniche" (*)		
Colture foraggere per la zootecnia biologica	320 (*)	320 (*)

L'indennizzo dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla misura 214 o durante il periodo di impegno, abbiano subito un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico", sarà comunque quello indicato nella prima colonna - biologico (mantenimento).

5.4.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dalle altre azioni della presente misura fatta salva l'azione I.

Le produzioni vegetali estensive realizzate nelle aree svantaggiate (allegato 12 PSR 2007-13) non ammesse a premio per la presente azione (vedi paragrafo 5.4.3), possono accedere ai premi previsti dall'azione L qualora rispondenti alle condizioni fissate al successivo paragrafo 5.9.

5.5 AZIONE F "MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOScate"

TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL BANDO CONTRASSEGNAte DA (*) VENGONO ATTIVATE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL' UNIONE EUROPEA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 IN CORSO.

L'azione agisce in sinergia con la misura 216 "Investimenti non produttivi", attraverso la quale si concedono contributi per realizzare nuove strutture vegetali lineari e nuove fasce tampone boscate.

5.5.1 Obiettivi

Le strutture vegetali lineari (siepi e filari) e le fasce tampone boscate, mantenute con la presente azione, costituiscono importanti corridoi ecologici. Con la loro introduzione e mantenimento si aumenta la complessità specifica e dell'ecosistema, si potenziano le reti ecologiche e si creano luoghi di rifugio e di riproduzione per la fauna.

Altro obiettivo dell'azione è la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde. Infatti le fasce tampone, con la loro azione fitodepurante sui percolati dei campi coltivati, abbattano i quantitativi di nutrienti e di metalli pesanti che si riversano nei corsi d'acqua.

5.5.2 Campo di applicazione

Indennizzo per il mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate (FTB).

5.5.3 Condizioni e definizioni

Le strutture vegetali lineari e le FTB devono essere state oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006 o del Reg CEE 2078/92 o essere state costituite in applicazione della misura 216 "Investimenti non produttivi" del PSR.

La domanda per il mantenimento delle strutture realizzate con la misura 216 può essere presentata a partire dall'anno successivo a quello della realizzazione stessa e comunque solo dopo che è stata chiusa l'istruttoria di saldo della misura 216.

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,15 ha per siepi e filari semplici, di 0,2 ha per filari complessi e di 0,4 ha per fasce tampone boscate.

Si considera **siepe** una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare, con distanze di impianto anche irregolari con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.

Si considera **filare** una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona, governate ad alto fusto e/o a ceduo semplice. La struttura vegetale lineare deve avere una larghezza inferiore a 25 metri misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma.

Si considera **fascia tampone boscata** una area tampone ad andamento lineare continuo o discontinuo coperta da vegetazione arboreo arbustiva decorrente lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua drenanti acque dai campi coltivati, con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. La struttura vegetale deve avere una larghezza inferiore a 25 metri misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma e pertanto non viene considerata bosco ai sensi della vigente normativa (l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale").

5.5.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2011 è di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

5.5.5 Impegni

- Divieto di diserbo chimico e lotta fitosanitaria.
- Effettuare i lavori di manutenzione quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze, cure localizzate.
- Mantenere libera da coltivazioni agrarie (prato escluso) una fascia di rispetto. Tale impegno si considera rispettato nei seguenti casi:
 - a) presenza di una fascia libera da colture agrarie (prato escluso) di larghezza pari ad almeno 2 metri per siepi e fasce tampone boscate e 1,5 metri per i filari;
 - b) larghezza media della struttura vegetale uguale o superiore ai valori indicati nella tabella di conversione sottostante;
 - c) somma della larghezza media della struttura vegetale con la larghezza della fascia di rispetto uguale o superiore ai valori indicati nella tabella di conversione seguente:

Tipo di struttura	coefficiente di conversione per metro lineare (larghezza struttura + fascia rispetto)
Siepe	4
se interpoderale:	6
Filare semplice (una fila di piante)	4
se interpoderale:	5,5
Filare complesso (due file di piante)	6,5
se interpoderale:	8
Fascia tampone boscata	2,5 per ogni filare + 2

Il richiedente dovrà indicare in domanda la lunghezza lineare (metri) della struttura vegetale alla quale sarà applicata in automatico una larghezza standard, pari al coefficiente di conversione per metro lineare indicato nella tabella soprastante.

In alternativa a quanto sopra, qualora la struttura vegetale abbia una larghezza (aumentata dell'eventuale fascia di rispetto) superiore a quanto previsto dalla tabella soprastante, il richiedente può indicare con autodichiarazione la superficie effettiva che intende richiedere a premio. Sarà compito del funzionario provinciale ammettere in istruttoria la superficie effettiva richiesta.

Per le strutture realizzate ai sensi della misura 216 del PSR 2007-2013 dovranno essere rispettati gli impegni cui previsti dal bando di misura con il quale sono state realizzate.

5.5.6 Documentazione

Al fine di consentire la verifica delle condizioni di ammissibilità, il beneficiario che presenti domanda per il mantenimento di strutture realizzate con la misura F del PSR 2000-2006 o con il Reg CEE 2078/92, dovrà presentare alla Provincia la relazione tecnica a suo tempo prodotta per ottemperare agli impegni pregressi, con la relativa localizzazione cartografica degli interventi.

5.5.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica su tutto il territorio regionale (*), con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni)	45
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)	35
Altre aree	30

Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti.

5.5.8 Entità indennizzo annuale

L'entità dell'indennizzo annuale è commisurato alla superficie effettivamente interessata dalle strutture vegetali lineari e dalle fasce tampone boscate (compresa la relativa fascia di rispetto fino ai limiti indicati nella tabella).

Il premio varia in funzione della localizzazione dell'intervento, come di seguito indicato:

525 €/ha in comuni classificati da ISTAT come pianura

450 €/ha in comuni classificati da ISTAT come collina e montagna (*)

Qualora gli interventi oggetto di impegno in applicazione dell'azione F dovessero rientrare nell'ambito degli obblighi di condizionalità, il relativo premio non sarà più concesso a partire dall'annualità di applicazione dei nuovi criteri di condizionalità.

5.5.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

Per gli interventi ammessi e sostenuti dalla presente azione, gli aiuti non sono cumulabili, per le medesime superfici, con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

5.6 AZIONE G "MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE"

TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL BANDO CONTRASSEGNALE DA (*) VENGONO ATTIVATE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL' UNIONE EUROPEA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 IN CORSO.

L'azione agisce in sinergia con la misura 216 "Investimenti non produttivi", attraverso la quale si concedono contributi per la rinaturalizzazione delle aree umide (tipologia di intervento B.2)

5.6.1. Obiettivi

Con la presente azione si vogliono preservare le zone rurali attraverso la conservazione del paesaggio agricolo e degli habitat naturali, contribuendo così a mantenere ed incrementare la biodiversità.

5.6.2 Campo di applicazione

Indennizzo per il mantenimento di aree umide realizzate in applicazione della tipologia di intervento B.2 della misura 216 "Investimenti non produttivi".

5.6.3 Condizioni

Le aree umide devono essere state costituite in applicazione della misura 216 "Investimenti non produttivi" del PSR. La domanda per il mantenimento delle aree umide può essere presentata a partire dall'anno successivo a quello della realizzazione dell'area e comunque solo dopo che è stata chiusa l'istruttoria di saldo della misura 216.

5.6.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2011 è di 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

5.6.5 Impegni dell'azione

1. **Conservare per 15 anni** le aree umide realizzate, senza riconvertire i terreni ad alcun indirizzo produttivo.
2. Per tutto il periodo di impegno assicurare **l'approvvigionamento idrico** e mantenere la superficie sommersa dalle acque;
3. **Evitare il fallimento dell'impianto.**
Un impianto si considera fallito qualora si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:
 - la densità o il numero di piante presenti in una siepe, filare e fascia tampone boscata è sceso anche una sola volta sotto le **"soglie minime"** indicate di seguito e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle fallanze.
 - la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso sotto le **"soglie minime"** sottoindicate **per due volte di seguito** nell'arco del periodo di impegno.
Le soglie minime variano in funzione dell'età dell'impianto:
primi 5 anni: l' 80% della densità del popolamento arboreo ed arbustivo **corrispondente al sesto di impianto iniziale; il 95%** della superficie con copertura erbacea;
 - dal 6° al 10° anno: il 70% della densità del popolamento arboreo ed arbustivo corrispondente al sesto di impianto iniziale;
 - dall' 11° al 15° anno: il 65 % della densità del popolamento arboreo ed arbustivo corrispondente al sesto di impianto iniziale.
4. **Comunicare alla provincia la presenza di fallanze**, qualora superiori al 5% delle piante

5.6.6 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Nessuna

5.6.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica su tutto il territorio regionale (*), con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni)	45
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	35
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)	35
Altre aree	30

Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti.

5.6.8 Entità dell'indennizzo annuale

L'entità dell'indennizzo annuale è commisurato alla superficie effettivamente interessata dall'area umida.

Il premio varia in funzione della localizzazione dell'intervento, come di seguito indicato:

525 €/ha in comuni classificati da ISTAT come pianura

450 €/ha in comuni classificati da ISTAT come collina e montagna (*)

5.6.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

Per gli interventi ammessi e sostenuti dalla presente azione, gli aiuti non sono cumulabili con quelli previsti da altre misure del programma di sviluppo rurale o dalle altre azioni della misura 214.

5.7 AZIONE H "SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE"

TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL BANDO CONTRASSEGNALE DA (*) VENGONO ATTIVATE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL' UNIONE EUROPEA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 IN CORSO.

5.7.1. Obiettivi

L'azione "Salvaguardia delle risorse genetiche" contribuisce principalmente alla conservazione della biodiversità.

La tipologia di intervento riguarda la salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione.

L'intervento prevede l'allevamento in purezza di nuclei di animali di una o più razze tra quelle individuate nell'allegato, senza riduzione del numero complessivo dei capi al termine del periodo di impegno;

5.7.2 Campo di applicazione

Allevamenti di razze animali a rischio di scomparsa indicate nell'allegato 2 alle presenti disposizioni attuative.

5.7.3 Condizioni

- ubicazione dell'allevamento nelle zone indicate dalla Regione Lombardia di cui all'allegato 2 alle presenti disposizioni attuative;
- per i caprini allevare per l'intera durata dell'impegno una sola tra le razze indicate nell'elenco di quelle da salvaguardare riportato nell'allegato 2 alle presenti disposizioni attuative;
- iscrizione dei soggetti chiesti a premio al Registro Anagrafico o Libro Genealogico della razza.

5.7.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2011 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

5.7.5 Impegni dell'azione

1. **Allevare in purezza** nuclei di animali della razza oggetto di premio senza una riduzione superiore al 20% del numero complessivo dei soggetti (capi) nel corso degli anni di impegno (scostamento calcolato tra il primo e l'ultimo anno di impegno);
2. **Rispettare tutti gli obblighi previsti dal disciplinare** del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico ed in particolare:
3. **Tenere le registrazioni degli eventi** riproduttivi, delle entrate e delle uscite dei capi dall'allevamento. Le entrate e le uscite del bestiame devono essere annotate sul registro di stalla previsto dalla vigente normativa sull'anagrafe del bestiame;
4. **Identificare e marcare i capi.**
5. **Allevare** nell'ambito del gregge **una sola delle razze caprine** tra quelle da salvaguardare.

5.7.6 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto e di pagamento

- Per gli allevamenti iscritti al Libro Genealogico, l'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento durante il controllo funzionale antecedente la richiesta di adesione alla presente azione;
- Per gli allevamenti iscritti al Registro Anagrafico, l'elenco delle matricole dei soggetti iscritti al registro medesimo al momento della compilazione della domanda di aiuto.

5.7.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sulle aree di origine e diffusione delle razze oggetto di salvaguardia di cui all'allegato 2 del presente bando, senza priorità legate all'ambito territoriale in cui la stessa è applicata. Il punteggio attribuito all'azione è di **40 punti**.

Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti.

5.7.8 Entità dell'indennizzo annuale

L'aiuto è di 210 Euro/UB (*) calcolato secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato V al Reg. 1974/06)

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

5.7.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

Considerando che il premio della presente azione non è correlato alle superfici non sussiste incompatibilità o sovrapposizione con gli aiuti previsti da altre azioni della misura 214.

Non sussiste incompatibilità o sovrapposizione con altre misure del programma di sviluppo rurale.

I beneficiari dei premi di cui agli articoli Art. 3.c.1 e art. 4 del D.M. 29/7/2009 in applicazione dell'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 non possono beneficiare del premio della presente azione.

5.8 AZIONE I – “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE”

TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL BANDO CONTRASSEGNALE DA (*) VENGONO ATTIVATE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL' UNIONE EUROPEA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 IN CORSO.

5.8.1. Obiettivi

L'azione contribuisce principalmente al raggiungimento dell'obiettivo prioritario “Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico” ed in minor misura all'obiettivo prioritario “Realizzazione sistemi verdi territoriali di pianura per la fitodepurazione e la creazione di corridoi ecologici, nonché per la creazione e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio”.

Operativamente si limitano gli effetti negativi esercitati dalle asciutte sulla fauna acquatica, mantenendo all'interno della risaia buoni livelli di biodiversità della flora e della fauna acquatiche, senza costringere l'agricoltore a rinunciare alle asciutte nel corso del ciclo culturale.

5.8.2. Campo di applicazione

Superfici coltivate a riso secondo tecniche agronomiche che prevedano la sommersione della risaia: a semina tradizionale, a semina interrata a file con successiva sommersione, etc.

5.8.3. Condizioni

La superficie minima di adesione all'azione è pari al 10% della SAU annualmente investita a riso. Tale superficie non dovrà comunque essere complessivamente inferiore ad 1 ha.

Tale quota minima dovrà essere garantita per i cinque anni di impegno, pur essendo consentito variarne l'ubicazione e incrementarne l'entità.

5.8.4. Durata degli impegni

La durata degli impegni è di 5 anni, fatto salvo l'impegno facoltativo di gestione delle stoppie cui si può decidere di aderire di anno in anno. La decorrenza è dal 1° gennaio dell'anno di adesione. Con il termine “campagna” si intende l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

5.8.5. Impegni dell'azione

L'azione prevede due sottoazioni:

I.1 GESTIONE DELLE ACQUE IN RISAIA

La prima sottoazione prevede l'adozione dei due impegni di seguito elencati.

- 1) **Realizzazione di un solco per camera.** Costituire, in ogni camera di risaia oggetto di impegno, un solco nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte.
 - a. **Posizionamento del solco:** All'interno della camera e preferibilmente adiacente al lato dove si trova la bocchetta di uscita dell'acqua per raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna presente nell'acqua di risaia.

- b. **Caratteristiche geometriche del solco:** deve interessare l'intera lunghezza del lato della camera in cui è posizionato, avere sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l'alto di almeno 60 cm ed profondità di almeno 40 cm, al momento della realizzazione.
- c. **Durata del solco:** il solco deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino alla asciutta finale di pre-raccolta del riso.
- d. **Livello dell'acqua nel solco:** il solco deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di pre-raccolta, per tutta la sua lunghezza affinché esso costituisca la zona di rifugio per la fauna acquatica durante le asciutte.
- e. **Manutenzione del solco.** Per evitare interferenze negative sul ciclo biologico della fauna acquatica non possono essere effettuati interventi di manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto, fatti salvi interventi limitati di ripristino della funzionalità idraulica dello stesso.

Indicazioni operative

- **Fasce di rispetto:** Qualora la creazione del solco determini l'instabilità dell'argine è importante mantenere una fascia di rispetto tra l'argine della camera ed il solco.
- **Solchetti secondari o scoline:** per favorire la raccolta della microfauna all'interno del solco durante il deflusso dell'acqua e/o il mantenimento dell'acqua nel solco durante l'asciutta, può essere utile realizzare delle scoline, ad andamento tendenzialmente perpendicolare al solco, in relazione alla dimensione e forma della camera ed alla natura del terreno.

2) Inerbimento di un argine per camera di risaia.

- a. Dall'inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la stessa, va mantenuto costantemente inerbito un argine per camera soggetta ad impegno, preferibilmente l'argine adiacente al solco, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea, al fine di preservare un ambiente indisturbato per la nidificazione di alcune specie di uccelli (avifauna stanziale), quali il pavoncello, la gallinella d'acqua, etc.
Nel caso in cui il solco della camera oggetto di impegno sia adiacente ad una strada poderale o interpoderale in luogo dell'argine può essere mantenuta inerbita e gestita con le stesse modalità indicate sopra, la relativa banchina o bordo.
- b. Tra il 15 marzo ed il 15 agosto di ogni anno sono vietate operazioni di contenimento chimico o meccanico (es: trinciatura) della vegetazione sull'argine inerbito. E' possibile durante tale periodo effettuare interventi di sfalcio parziale ad altezza tale da assicurare il rispetto del ciclo riproduttivo della avifauna presente.

I.2 GESTIONE DELLE ACQUE E DELLE STOPPIE IN RISAIA

Per questa seconda sottoazione **in aggiunta** agli impegni previsti per la sottoazione I.1 "Gestione delle acque in risaia" sopradescritti, deve essere adottato il seguente impegno:

3) Gestione delle stoppie.

Le stoppie di riso devono essere mantenute in campo sino alla fine di febbraio in quanto costituiscono habitat per popolazioni di alcune specie di uccelli migratori;
Sono compatibili con questo impegno:

- a) La raccolta e asportazione delle paglie purché sia garantito il mantenimento delle stoppie in campo per il periodo stabilito;
- b) La rullatura delle stoppie purché queste siano successivamente mantenute sommerse per tutto il periodo;
- c) Lo spandimento degli effluenti di allevamento e/o dei fanghi, se effettuati con modalità compatibili al rispetto dell'impegno e preferibilmente dopo la fine di febbraio.

La trebbiatura meccanica del riso può essere effettuata secondo le seguenti alternative:

- a) taglio dei culmi con le pannocchie. Questo metodo lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata

la parte terminale;

b) "sgranatura" della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela della avifauna migratoria perché lasciando i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituisce una habitat di altezza ottimale.

5.8.6. Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di pianura, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni)	45
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 7 novembre 2006)	40
Altre aree	35

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo paragrafo 9.

5.8.7. Entità dell'indennizzo annuale

- Euro 135/ha (*), in caso di adesione alla sottoazione I.1 "Gestione delle acque in risaia"
- Euro 165/ha (*), in caso di adesione alla sottoazione I.2 "Gestione delle acque e delle stoppie in risaia"

5.8.8. Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214 fatte salve le azioni A, B "Mais e riso", E ed M. In caso di adesione contemporanea all'azione M non è consentito aggiungere l'impegno facoltativo 3 di gestione delle stoppie. La presenza del solco e dell'eventuale fascia di rispetto non riducono la superficie eleggibile alla PAC ed i relativi titoli riconosciuti.

5.9 AZIONE L – "CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE PRATERIE AD ALTO VALORE NATURALISTICO" (*)

TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL BANDO CONTRASSEGNALE DA (*) VENGONO ATTIVATE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL' UNIONE EUROPEA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 IN CORSO.

5.9.1. Obiettivi

L'azione contribuisce principalmente al raggiungimento degli obiettivi di conservazione e ripristino della biodiversità delle praterie, di tutela e diffusione di sistemi agricoli ad alto valore naturalistico, di tutela della risorsa suolo dall'erosione e dalla lisciviazione dei nitrati nonché alla conservazione della fertilità dei suoli.

5.9.2. Campo di applicazione

L'azione si compone di due interventi:

- Intervento 1 "Conservazione dei prati permanenti di montagna"
- Intervento 2 "Conservazione dei pascoli di montagna"

e si applica alle superfici a prato permanente (Intervento 1) e a pascolo (Intervento 2).

5.9.3. Condizioni

La superficie minima per potere aderire **all'intervento 1**, superfici a prato permanente, è pari ad 1 ha derivante anche dalla somma di più appezzamenti.

Sono ammissibili all'intervento tutte le superfici ricadenti nei Comuni classificati ISTAT come montagna, identificate a SIARL con codice coltura **360** e **370**. Non sono ammissibili a contributo le superfici in giacitura di piano dei fondovalle.

Il beneficiario del premio è il conduttore dei terreni.

La superficie minima richiesta per poter aderire **all'intervento 2**, superfici a pascolo, è pari a 10 ha derivante anche dalla somma di più appezzamenti.

Sono ammissibili all'intervento tutte le particelle ricadenti nei Comuni classificati ISTAT come montagna. Possono essere ammesse a premio solo le particelle ricadenti, anche parzialmente, nel Sistema Informativo Alpeggi di Regione Lombardia (SIALP) e quelle ad esse contigue anche se non incluse in SIALP, classificate con codici coltura SIARL **380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 e 389 (pascolo e pascolo con tare)**, che costituiscono i cosiddetti "Alpeggi".

Tutta la superficie a pascolo che costituisce l'alpeggio deve essere richiesta a premio; non è ammessa l'adesione all'intervento 2 con una superficie a pascolo inferiore.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle sottoposte ad impegno dovranno restare le stesse nei 5 anni di impegno.

Sono ammissibili, per il territorio della Comunità Montana Oltrepo' Pavese, tutte le superfici a pascolo (codici SIARL da 380 a 389), anche non ricadenti in SIALP.

Tale deroga viene concessa in considerazione della condizione orografica e climatica dell'appennino pavese, che ne ha determinato il parziale inserimento in SIALP.

In questi territori sono escluse le superfici a pascolo ricadenti nei Comuni classificati ISTAT come pianura.

Il **carico di bestiame** richiesto per poter aderire all'intervento 2 è compreso tra **0,5 e 2 UB/ha** riferito a **tutta** la superficie a pascolo che costituisce l'alpeggio (opzione A).

Solo qualora la disponibilità di bestiame non fosse sufficiente a garantire il carico minimo di 0,5 UB/ha, è possibile derogare al limite suddetto, suddividendo il pascolo in lotti, alle seguenti condizioni (opzione B):

- pascolo turnato su lotti con carico minimo di bestiame pari ad **1 UB/ha lotto**
- periodo di stazionamento minimo pari a 30 gg per ogni lotto
- utilizzo uniforme di tutta la superficie a pascolo dell'alpeggio.

Resta inteso l'obbligo del rispetto delle norme di condizionalità in materia di carico di bestiame (standard 4.6) ovvero limiti minimo e massimo pari rispettivamente a 0,2 – 4 UB/ha calcolate su tutta la superficie a pascolo inserite a fascicolo;

Relativamente all'intervento 2 il beneficiario del premio è conduttore del pascolo; nel caso di Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), il beneficiario è esclusivamente il caricatore d'alpe.

Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2011 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

5.9.4. Impegni dell'azione

Gli impegni agro ambientali specifici dell'azione L, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità sono:

Intervento 1 "Conservazione dei prati permanenti di montagna"

1. **eseguire la trasemina** sulle superfici soggette ad impegno che presentino un cotico erboso non omogeneo, finalizzata alla cura, protezione e ripristino della composizione floristica del cotico erboso.

Le specie erbacee utilizzate per la trasemina devono essere scelte in modo da rispettare la composizione floristica del sito.

2. **Contenere la vegetazione invasiva:** effettuare le opportune operazioni di contenimento della vegetazione legnosa ed erbacea invasiva con mezzi meccanici e/o manuali. Tra le operazioni di contenimento della vegetazione sono comprese anche il corretto e regolare taglio delle superfici, la pulizia dei confini e degli argini. Tali interventi devono essere attuati nel rispetto delle norme forestali regionali (Reg. 5/2007 e ss.mm.ii)
3. Sulle superfici sottoposte ad impegno è **vietato l'utilizzo di fanghi, di prodotti fitosanitari e di concimi di sintesi**

Intervento 2 "Conservazione dei pascoli di montagna"

1. **Caricare il pascolo** rispettando le seguenti condizioni:
 - a. **Superficie:** è fatto obbligo di effettuare un caricamento uniforme su tutta la superficie a pascolo come definita al precedente punto 5.9.3 (codici coltura Siarl da **380** a **389**);
 - b. **Carico di bestiame:** al fine di evitare il degrado del pascolo dovuto a sotto o sopra pascolamento, il carico di bestiame per ettaro deve essere compreso tra **0,5 – 2 UB**; il calcolo del carico di bestiame viene fatto secondo la seguente formula:

n. animali caricati (come da registro d'alpeggio)
superficie a pascolo (vedi punto 5.9.3)

Il rispetto del carico di bestiame e la durata dell'alpeggio sono attestati dal registro di alpeggio che deve essere presentato alla Provincia competente per l'istruttoria entro il **30 settembre** di ogni anno di impegno.

- c. **Periodo di pascolamento:** il periodo di pascolamento in alpeggio deve avere una durata pari ad almeno **50 gg**;
- d. **Piano di pascolamento:** al fine di dimostrare il caricamento uniforme ed equilibrato di tutta la superficie a pascolo, è necessario allegare alla domanda di contributo il Piano di pascolamento.

Qualora non fosse possibile allegare contestualmente alla domanda di aiuto il piano di pascolamento, ne è consentita la presentazione in un momento successivo e comunque entro il **30 settembre** del primo anno di adesione.

Il piano di pascolamento deve avere durata quinquennale e deve riguardare tutta la superficie richiesta a premio; eventuali modifiche del piano devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia competente.

Se ricorre il caso, il piano dovrà inoltre essere redatto in conformità alle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale in vigore nell'area richiesta a premio (esempio: piani di gestione Aree Natura 2000, piani di indirizzo Forestale, Piani di gestione Parco etc).

Il piano di pascolamento dovrà essere redatto utilizzando il modello di cui all'allegato 3 del presente bando.

Solo qualora non si disponga di sufficiente bestiame per garantire il carico minimo previsto su tutta la superficie del pascolo (**0,5 UB/ha**), è consentita la deroga di cui al precedente paragrafo 5.9.3

2. **Contenere la vegetazione invasiva:** effettuare le opportune operazioni di contenimento della vegetazione legnosa ed erbacea invasiva con mezzi meccanici e/o manuali.; tali interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle norme forestali regionali (Reg. 5/2007 e ss.mm.ii.).
3. Sulle superfici sottoposte ad impegno è **vietato l'utilizzo di fanghi, di prodotti fitosanitari e di concimi di sintesi.**

5.9.5. Documentazione

Per l'**intervento 2** occorre presentare :

- piano di pascolamento (entro il 30 settembre del primo anno d'impegno e ogni qualvolta ci sia necessità di aggiornamento);
- registro d'alpeggio (entro il 30 settembre di ogni anno).

5.9.6. Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sul territorio regionale nei Comuni classificati di montagna secondo il criterio ISTAT e nel territorio della Comunità Montana Oltrepo' Pavese con l'esclusione dei Comuni classificati ISTAT come pianura.

Si considerano inoltre le seguenti priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni)	45
Altre aree	35

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo paragrafo 9.

5.9.7. Entità dell'indennizzo annuale

- Prati permanenti di montagna 87 €/ha
- Pascoli (Alpeggi in aree accessibili e non disagiate) 149 €/ha
- Pascoli (Alpeggi in aree poco accessibili e disagiate) 174 €/ha

Ai fini dell'erogazione del premio viene definito come "alpeggio in aree poco accessibili e disagiate" quello che non è raggiungibile con un autoveicolo in nessuna sua parte.

5.9.8. Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici sono cumulabili con la misura 211 e non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

5.10 AZIONE M – "INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA" (*)

TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL BANDO CONTRASSEGNALE DA (*) VENGONO ATTIVATE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL' UNIONE EUROPEA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 IN CORSO.

5.10.1 Obiettivi

L'azione mira a contrastare gli effetti secondari sfavorevoli conseguenti alla semplificazione degli ordinamenti colturali ed alla gestione intensiva del suolo tramite arature profonde con inversione degli strati di suolo, lavorazioni ripetute e periodi con suolo nudo, quali ad esempio emissione di CO₂, alti consumi energetici, riduzione della biodiversità e della fertilità dei suoli (riduzione sostanza organica, aumento dei fenomeni erosivi in particolare di trasposto solido in pianura, compattamento) e inquinamento delle acque.

Attraverso l'adozione delle tecniche di agricoltura conservativa si contribuisce a mitigare questi effetti negativi, assecondando inoltre le priorità *health check* della PAC : cambiamento climatico, biodiversità, efficienza energetica, efficienza idrica.

La promozione di un'azione che sostenga economicamente la transizione a tali tecniche gestionali abbastanza complesse può facilitarne la diffusione, aumentando la superficie protetta anche laddove determini una riduzione della redditività aziendale nei primi anni di introduzione e anche laddove l'utilizzo di tali tecniche comporti oneri di ammodernamento nelle dotazioni.

5.10.2 Campo di applicazione

L'azione si distingue in due interventi:

1. Introduzione dell'agricoltura BLU o semina diretta su sodo (SD);
2. Minima lavorazione (ML);

e si applica su tutto il territorio regionale per le superfici coltivate a seminativo.

Per l'intervento 2 "Minima lavorazione" sono escluse le superfici coltivate a **riso**.

5.10.3 Condizioni e definizioni

La superficie minima per aderire all'azione è pari ad 1 ha e comunque non inferiore al 10% della SAU a seminativo aziendale.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle sottoposte ad impegno dovranno restare le stesse nei 5 anni di impegno.

La **semina diretta su sodo** (SD) è una tecnica agronomica che consiste nella deposizione del seme nel terreno senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm e profondità massima di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. E' da evitare il rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno.

La **minima lavorazione (ML)** è una tecnica agronomica che prevede di effettuare lavorazioni del terreno a profondità NON superiori ai 15 cm, garantendo al contempo che una parte della superficie resti coperta da residui colturali. In ogni caso non si deve verificare l'inversione degli strati del profilo attivo del terreno.

5.10.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2011 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

5.10.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione M che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità sono differenziati a seconda della tipologia di intervento, in particolare:

Intervento 1 "Introduzione dell'agricoltura BLU o semina diretta su sodo (SD)"

1. Effettuare la **semina diretta su sodo** su almeno il 10 % della SAU aziendale coltivata a seminativo; tale superficie non dovrà comunque essere inferiore a 1 ha; la semina deve essere effettuata con idonee macchine operatrici che rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 4 al presente bando.
Qualora si faccia ricorso a contoterzisti, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate con macchine idonee alla semina su sodo come da allegato 4 al bando della Misura 214 PSR 2007-13 – campagna 2011". Alla fattura dovrà essere allegata un'autocertificazione congiunta del contoterzista e dell'agricoltore che indichi quali particelle sono state lavorate.
2. Rispettare l'obbligo di **successione colturale** con alternanza di cereali autunno-vernini, riso, colza/altre crucifere, leguminose, mais, sorgo, soia, barbabietola. E' consentita la rotazione con leguminose. La durata massima dei medicaì è di 4 anni.
La coltura del mais può permanere per due anni consecutivi sulle stesse superfici solo in caso di adesione all'impegno aggiuntivo "cover crops";
3. **Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie** delle colture principali, in modo da avere uno strato di materiale vegetale sparso tra le piante o sul suolo a scopo protettivo (*mulching*); E' consentita la trinciatura dei residui colturali.
4. **Divieto** di effettuare lavorazioni che provochino il rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno (aratura, erpicatura, estirpatura, sarchiatura, nonché altre operazioni meccaniche). Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso a tecniche di non lavorazione profonda mediante l'uso di **decompattatori** o **ripuntatori** (vedi capitolo "Macchine per le lavorazioni di recupero" dell'allegato 4 al presente bando).
Il beneficiario dovrà comunicare preventivamente alla Provincia competente l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate. La Provincia autorizza o meno

l'intervento entro 10 gg dalla richiesta.

5. Somministrare in **dosi frazionate e/o localizzate le concimazioni di azoto e fosforo** durante la stagione vegetativa della coltura principale;
6. **Frazionare e/o localizzare gli interventi di controllo delle infestanti** sulla coltura principale.
7. Non utilizzare fanghi.
8. Mantenere costantemente e conformemente **aggiornato il registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini**. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato sia il modello proposto nell'allegato 3 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni, sia un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime.

Sulle superfici oggetto di adesione all'intervento 1 (SD) possono essere facoltativamente aggiunti i seguenti pacchetti di impegni, con il riconoscimento di un premio supplementare:

a) Impegno aggiuntivo facoltativo "cover crops"

- **Seminare almeno due volte nell'arco del periodo di impegno una coltura intercalare o *cover crop* autunno-vernina**; la semina deve essere effettuata entro venti giorni dalla raccolta della coltura principale. Possono essere utilizzate come *cover crop* colture quali erbai intercalari di graminacee o miscugli di graminacee e altre specie, graminacee autunno-vernine quali per esempio dactylis e loietto, leguminose da granella o da foraggio (es: sulla, lupinella, trifogli), crucifere (rafano, senape, brassica, facelia);
- **mantenere la *cover crop*** almeno fino a venti giorni prima della semina della successiva coltura principale;
- **Non utilizzare concimi minerali** sulla *cover crop* ;
- **Non effettuare trattamenti fitosanitari e diserbanti** sulla *cover crop*. E' consentito l'uso di dissecanti, a dosi inferiori a quelle di etichetta, esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per la devitalizzazione in loco a fine ciclo della *cover* per consentire l'avvio delle operazioni di semina.

b) Impegno aggiuntivo facoltativo "iniezione diretta di effluenti allevamento non palabili"

- Effettuare l'iniezione diretta degli effluenti di allevamento nel terreno oggetto d'impegno utilizzando macchine operatrici con idonee caratteristiche tecniche di cui all'allegato 4 al presente bando.

Agli impegni base dell'intervento 1 è possibile aggiungere singolarmente gli impegni facoltativi a) oppure b), oppure entrambi gli impegni facoltativi (a + b).

Intervento 2 "Minima lavorazione (ML)"

1. Rispettare il **divieto di lavorazione** del terreno a profondità superiori a 15 cm;
2. **Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie** delle colture principali, per avere uno strato di materiale vegetale sparso tra le piante o sul suolo a scopo protettivo (Tecnica del *mulching*);
3. **Divieto** di effettuare lavorazioni che provochino l'inversione degli strati del terreno (es. aratura) nonché il rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno a profondità superiori ai **15 cm** (erpatura, estirpatura, sarchiatura, nonché altre operazioni meccaniche)

Le operazioni colturali devono essere effettuate con idonee macchine operatrici che rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 4 al presente bando.

Qualora si faccia ricorso a contoterzisti, le fatture relative a tali operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate con macchine idonee alla minima lavorazione come da allegato 4 al bando della Misura 214 PSR 2007-13 – campagna 2011". Alla fattura dovrà essere allegata un'autocertificazione congiunta del contoterzista e dell'agricoltore che indichi quali particelle sono state lavorate.

Solo in caso di **condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli** (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso a tecniche di non lavorazione profonda mediante l'uso di **decompattatori** o **ripuntatori** (vedi capitolo "Macchine per le lavorazioni di recupero" dell'allegato 4 al presente bando.

Il beneficiario dovrà comunicare preventivamente alla Provincia competente l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate. La Provincia autorizza o meno l'intervento entro 10 gg dalla richiesta.

4. **Somministrare in dosi frazionate e/o localizzate le concimazioni di azoto e fosforo** durante la stagione vegetativa della coltura principale;
5. **Frazionare e/o localizzare gli interventi di controllo delle infestanti** sulla coltura principale;
6. Non utilizzare fanghi;
7. Mantenere costantemente e conformemente **aggiornato il registro aziendale** dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato sia il modello proposto nell'allegato 3 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni, sia un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime.

Sulle superfici oggetto di adesione all'intervento possono essere facoltativamente aggiunti i seguenti pacchetti di impegni, con il riconoscimento di un premio supplementare:

a) Impegno aggiuntivo facoltativo "cover crops"

- **Seminare almeno due volte nell'arco del periodo di impegno una coltura intercalare o cover crop autunno-vernina**; la semina deve essere effettuata entro venti giorni dalla raccolta della coltura principale. Possono essere utilizzate come *cover crop* colture quali erbai intercalari di graminacee o miscugli di graminacee e altre specie, graminacee autunno-vernine quali per esempio dactylis e loietto, leguminose da granella o da foraggio (es: sulla, lupinella, trifogli), crucifere (rafano, senape, brassica, facelia)
- **mantenere la cover crop** almeno fino a venti giorni prima della semina della successiva coltura principale;
- **Non utilizzare concimi minerali** sulla *cover crop* ;
- **Non effettuare trattamenti fitosanitari e diserbanti** sulla *cover crop*. E' consentito l'uso di dissecanti, a dosi inferiori a quelle di etichetta, esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per la devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover per consentire l'avvio delle operazioni di semina.

b) Impegno aggiuntivo facoltativo "iniezione diretta degli effluenti di allevamento non palabili o interrimento immediato"

- Effettuare **l'iniezione diretta degli effluenti di allevamento** nel terreno oggetto d'impegno utilizzando macchine operatrici con idonee caratteristiche tecniche descritte nell'allegato 4 al presente bando.

oppure

- Effettuare **l'interramento degli effluenti di allevamento immediatamente dopo la loro distribuzione**, tramite un unico cantiere di lavoro.

Agli impegni base dell'intervento 2 (ML) è possibile aggiungere singolarmente gli impegni facoltativi a) oppure b), oppure entrambi gli impegni facoltativi (a + b).

5.10.6 Documentazione

Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini.

In caso di ricorso a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2, il beneficiario dovrà conservare in azienda le fatture relative a tali operazioni; le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti.

5.10.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità per le aree di pianura, fondovalle e collina.

Per l'identificazione dei Comuni ricompresi nelle aree di pianura e collina occorre fare riferimento alla classificazione ISTAT.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	45
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni)	40
Altre aree ed Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)	35

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo paragrafo 9.

5.10.8 Entità dell'indennizzo annuale

Intervento 1: Agricoltura BLU Semina su sodo (SD)

Semina su sodo = 208,00 euro/ha

Semina su sodo + cover crop = 290,00 euro/ha

Semina su sodo + iniezione diretta effluenti non palabili = 278,00 euro/ha

Semina su sodo + cover crop + iniezione diretta effluenti non palabili = 360,00 euro/ha

Intervento 2: Minima lavorazione (ML)

Lavorazione minima = 190,00 euro/ha

Lavorazione minima + cover crop = 272,00 euro/ha

Lavorazione minima + interrimento effluenti = 260,00 euro/ha

Lavorazione minima + cover crop + interrimento immediato o iniezione diretta effluenti = 342 euro/ha

5.10.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214, fatte salva l'azione I.

In caso di adesione contemporanea all'azione I non è consentita l'adesione all'impegno facoltativo aggiuntivo 3 (gestione delle stoppie) dell'azione stessa.

L'azione è coerente con le priorità dell'Health Check e pertanto è finanziata con le risorse aggiuntive da essa derivanti e collocate sulla misura.

6. DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA

L'azione A si applica nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura del Po (aree A e B dell'allegato 3 al PSR 2007-2013) e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D della provincia di Pavia.

Per le aziende ricadenti nel resto dei Comuni delle aree C e D della regione, l'azione A si applica nei fondovalle e nei pianori. In queste aree l'adesione alla presente azione è comunque subordinata al sussistere di una delle due condizioni seguenti:

- I terreni per i quali si richiede il premio sono stati oggetto di impegno ai sensi dell'azione 1 della misura F del PSR 2000-2006;
- Sui terreni per i quali si richiede il premio è stata praticata la monosuccessione di un cereale nel periodo 2003 – 2007.

Le azioni **B, E, F, G, H** e **M** si applicano su tutto il territorio regionale con le priorità indicate nelle presenti disposizioni attuative; l'azione **C** solo nei territori di collina e di pianura; l'azione **I** solo nei territori di pianura, l'azione **L** solo in collina e montagna.

7. RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO), BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI (BCAA) E REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

Ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE 65/2011 per "**condizionalità**" si intendono i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 50 bis, par. 1 del Reg CE 1698/05 e i requisiti minimi aggiuntivi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'art. 39 par. 3 del Reg. CE 1698/05.

I beneficiari di questa misura oltre a dover rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli artt. 5 e 6 e agli allegati II e III del Reg. Ce 73/09 sono tenuti ad ottemperare ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari come di seguito specificato.

Nel caso in cui venga applicata, a norma dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, la clausola di revisione prevista per l'adeguamento degli impegni alle eventuali modifiche dei criteri di gestione obbligatori sopra citati e/o dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari o di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.

7.1 Criteri di gestione obbligatori (CGO) e Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

I criteri di gestione obbligatori e gli standard di mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali sono stati approvati dalla Regione Lombardia con DGR n. 4196/07 e successive modifiche e integrazioni

7.2 Requisiti minimi

I beneficiari di tutte le azioni previste dalla presente misura sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e all'uso di prodotti fitosanitari sull'intera azienda per tutto il periodo di impegno.

Di seguito si riportano le norme e le disposizioni che i beneficiari dovranno rispettare per adempiere a tali obblighi.

7.2.1 Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti

La fertilizzazione nelle zone ZVN è normata dalla condizionalità – Atto A4.

Nelle zone NON vulnerabili ai nitrati, non contemplate nell'Atto A4 della condizionalità, si applicano i requisiti minimi in materia di fertilizzanti previsti dalla normativa nazionale di seguito elencata:

- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999).

- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006).
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del DPR 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale";

La normativa regionale di riferimento è la DGR n. 4196/07 e successive modifiche e integrazioni, allegato I **atto A4** "Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole".

7.2.2 Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari

I beneficiari devono rispettare:

- le disposizioni sull'uso dei pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale (DPR 24 maggio 1988, n. 236; articolo 93, dlgs n. 152/2006 in materia di individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari);
- l'obbligo di manutenzione periodica dell'attrezzatura per la distribuzione di prodotti fitosanitari, al fine di garantire la corretta funzionalità delle macchine irroratrici.

8. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

8.1 Presentazione delle domande

8.1.1 Quando presentare le domande

Nel 2011 possono essere presentate due tipologie di domande:

a) Domande di aiuto (1° anno di impegno)

b) Domande di pagamento (anni successivi dell'impegno) da parte dei beneficiari la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007, 2008, 2009, 2010 è stata ammessa a finanziamento.

Tali domande devono essere presentate in formato elettronico entro il **15/5/2011** a decorrere dalla data di approvazione delle presenti disposizioni attuative.

In caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- il termine ultimo per la presentazione delle domande con riduzione è pertanto il 9 giugno.

Entro il termine ultimo di presentazione della domanda elettronica (9 giugno) devono essere presentate le copie cartacee delle domande firmate dal richiedente, pena l'esclusione della domanda.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

8.1.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alle Province competenti per territorio. La domanda relativa ad un'azienda posta a cavallo di due province deve essere presentata nella Provincia in cui ricade la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.

Se un'azienda o un'UTE:

- è posta a cavallo di più regioni con superfici contigue (perché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda);
- e aderisce ad azioni che devono interessare necessariamente tutta la SAU aziendale (azione A limitatamente ai seminativi, azione B, limitatamente alle colture arboree, orticole, mais e riso, azione E ed azione L intervento 2)

deve presentare un'unica domanda alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale sottoposta ad impegno.

Si fa presente che dal 1° gennaio 2010 è obbligatorio dichiarare tutta la superficie aziendale nelle domande di aiuto o di pagamento, sia se richieste a premio sia se non richieste a premio. Qualora la superficie riportata nel fascicolo aziendale superi del 3% o più la superficie dichiarata in domanda (sommando sia quella a premio che quella non a premio), è prevista una sanzione che consiste nella riduzione del premio fino al 3%¹²;

Inoltre, nel caso in cui sia stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.¹³

8.1.3 Come presentare la domanda

Per presentare la domanda è necessario:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)¹⁴;
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all'accesso al Modello di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- compilare il modello di domanda per la misura 214 e presentare la domanda per via telematica con la chiusura del relativo procedimento;
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione che vale da comunicazione dell'**avvio del procedimento**.
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- entro e non oltre i termini di presentazione sopra indicati far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione necessaria.

8.2 Tipi di domanda

Per tutte le tipologie di domanda le colture che possono essere abbinate al premio, sono quelle indicate nel fascicolo aziendale come colture di **primo raccolto (rotazione 1)**.

8.2.1 Domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata dai richiedenti che aderiscono per la prima volta alla misura, al primo anno del periodo di impegno.

Tale domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno. Alla copia cartacea della domanda va allegata copia del documento di identità valido e la documentazione indicata nella descrizione delle azioni.

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

Nel presentare la domanda è necessario tenere conto delle seguenti indicazioni:

- per azienda s'intende un'unità tecnico-economica autonoma. Se una singola impresa, individuata da un Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA), è composta da più unità tecnico-economiche separate, in altre parole con distinzione di terreni, fabbricati, contabilità, macchinari ecc., essa si ritiene costituita da più aziende;
- un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti in Regioni diverse può presentare domanda unicamente per l'azienda situata in Lombardia;
- un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti nel territorio regionale non è tenuto a presentare domanda per tutte le aziende;
- nella domanda devono essere inserite tutte le superfici agricole dell'azienda. I terreni per i quali non viene richiesto il premio devono essere inseriti nell'apposita sezione "altre colture non a premio".

¹² Art 55 Reg (CE) 1122/2009;

¹³ Art 1 paragrafo 5 comma a) Reg(CE) 484/2009

¹⁴ Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla misura 214. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

8.2.2 Domande annuali di pagamento

Nel 2011 devono presentare domanda annuale di pagamento i beneficiari la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007, 2008, 2009 o 2010, è stata ammessa a finanziamento.

Tramite le domande annuali di pagamento è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- **Conferma** degli impegni assunti nell'anno precedente (nel caso non vi sia alcuna variazione)
- **Aggiornamento dell'uso delle particelle** oggetto d'impegno (nel caso in cui varino solamente le colture praticate, ma non le azioni scelte).
- **Aumento della superficie** oggetto d'impegno per le azioni alle quali il beneficiario ha già aderito negli anni precedenti. Tale operazione è possibile per tutte le azioni, ma il pagamento delle superfici aumentate potrà essere riconosciuto solo qualora manchino almeno tre anni alla fine dell'impegno preso con la domanda di aiuto.

Per le azioni in cui è previsto l'obbligo di adesione del 100% della SAU aziendale o del 100% della SAU di una coltura specifica (A, B, E, L), nel caso in cui vengano incrementate le superfici nel fascicolo aziendale, è necessario ogni anno aggiornare la domanda di pagamento.

Per l'azione A l'unico vincolo di avvicendamento per le superfici aggiunte con l'ampliamento è il divieto di ristoppio.

- **Richiesta di adesione a nuove azioni:** può essere richiesta l'adesione ad azioni non presenti nella domanda dell'anno precedente. In questo caso l'impegno prosegue per 5 anni solo per le azioni di nuova introduzione, mentre per le azioni in corso la scadenza dell'impegno resta invariata.
- **Richiesta di adesione a nuovi impegni facoltativi aggiuntivi:** può essere richiesta l'adesione ad impegni facoltativi aggiuntivi non presenti nella domanda dell'anno precedente. In questo caso la scadenza dell'impegno resta invariata.
- **Cambio del beneficiario;**

8.2.3 Domande di modifica art. 14 e art. 25 del Reg. (CE) 1122/2009

Analogamente alla Domanda Unica, il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio, secondo i limiti di seguito esposti:

1. entro il **31 maggio** per modificare le **superfici**¹⁵, anche in aumento rispetto alla domanda che si intende correggere.

La presentazione di una domanda di modifica di superfici oltre il termine del 31 maggio comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Il termine ultimo di presentazione della domanda di modifica delle superfici è fissato al 9 giugno.

2. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, **domanda di revoca**¹⁶.
Si ricorda che una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, sempre che non sia stato comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate irregolarità o che è in previsione un controllo in loco.

Con la domanda di revoca è ammessa soltanto la riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti o particelle.

Le informazioni fornite dall'agricoltore con la domanda di revoca comportano l'adeguamento della domanda alla situazione reale dell'azienda.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. La domanda di revoca, parziale o totale, sostituisce integralmente l'ultima domanda valida.

Alle domande di revoca presentate non si applicano le riduzioni e le esclusioni.

3. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, per comunicare la **cessione dell'azienda**¹⁷ o comunque dei terreni soggetti ad impegno. Il soggetto che acquisisce a vario titolo l'azienda o i terreni dopo la presentazione della domanda di pagamento da parte del precedente beneficiario deve presentare una domanda di modifica, allegando, a seconda dei casi, la documentazione di seguito riportata:

- a) Nel caso di successione effettiva:
 - copia del certificato di morte del de cuius;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 15 del Reg. 796/2004)

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 22 del Reg. 796/2004)

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 74 del Reg. 796/2004)

- atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
 - nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
 - certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.
- b) Nel caso di successione anticipata:
- copia atto di successione;
 - certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.
- c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUA:
- copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevataro debitamente registrati
 - contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
 - copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
 - eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUA.

La domanda di modifica deve essere corredata di tutta la documentazione probante l'acquisizione dell'azienda o dei terreni.

Il fascicolo aziendale del beneficiario dovrà essere conseguentemente aggiornato.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009¹⁸ e riportate anche nel manuale OPR, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati, un'apposita comunicazione.

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 75 devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

8.2.4 Errori sanabili o palesi

Per i criteri generali, le modalità di riconoscimento e le procedure da seguire si rimanda alle "Linee guida per la valutazione dell'errore palese, ai sensi dell'art 19 del Reg (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006" contenute nel DDUO 10943 del 27 ottobre 2009.

8.3 Avvio del procedimento

Con la presentazione della domanda informatizzata, il sistema informativo rilascia al richiedente una ricevuta, che vale da avvio del procedimento, attestante la data di presentazione della domanda medesima. Con il ricevimento da parte della Provincia della domanda cartacea viene costituito il fascicolo della domanda.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente si riferiscono all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) .

8.4 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria della domanda di aiuto è affidata alla Provincia e prevede:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda con attribuzione del punteggio di priorità in base a quanto indicato nel successivo capitolo.

Le attività di controllo sono effettuate in base a quanto previsto dal Manuale OPR e dalle disposizioni attuative relative alla misura.

Le false dichiarazioni comportano le conseguenze previste dal Manuale OPR.

9. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

I criteri di selezione dei beneficiari e di priorità per l'ammissione a finanziamento tengono conto dell'ambito territoriale in cui sono localizzati i terreni interessati dagli impegni (o l'azienda nel caso dell'azione H), della natura dei richiedenti (beneficiari) e della coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale.

Alle domande ammissibili a finanziamento può essere attribuito un punteggio fino a **90 punti**.

¹⁸ Ex Art. 72 del Reg. (CE) 796/2004

Le domande presentate per le azioni F e G, per il mantenimento di interventi realizzati con la misura 216 "investimenti non produttivi" hanno priorità su tutte le altre domande.

9.1 Ambito territoriale e tipo di azione (punteggio massimo 50)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità sono da considerare esclusivamente le aree parco e riserve naturali istituite per legge e cioè i parchi e riserve nazionali e regionali (i limiti da considerare sono quelli amministrativi di tali aree), sono quindi esclusi i Parchi locali di interesse sovra comunale (PLIS).

Ad ogni azienda verrà attribuito uno dei punteggi indicati nella sottostante tabella in base all'azione applicata sulla superficie maggiore (o, in caso di adesione contemporanea all'azione H e ad altre azioni, a quella che prevede l'indennizzo maggiore) e all'ambito territoriale dove ricade in prevalenza la superficie relativa alla suddetta azione.

Come descritto nel precedente capitolo 5, gli ambiti territoriali prioritari di applicazione della misura 214 variano a seconda dell'azione. La tabella seguente riporta i punteggi in relazione alle azioni e agli ambiti territoriali.

Ambito territoriale	Az. A	Az. B	Az. C	Az. E	Az. F	Az. G	Az. H	Az. I	Az. L	Az. M
1) Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	45	50	50	50	50	50	40	50	50	45
2) Zone Vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06 BURL n. 46 del 16/11/06, 3° s.s.)	50	40	40	40	50	35	40	40	35	50
3) Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	40	45	45	50	45	45	40	45	45	45
4) Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013) non inserite nel punto 1 o 3	35	35	-	35	35	35	40	0	35	35
5) Altre aree	30	30	35	30	30	30	40	35	35	35

9.2 Programmazione provinciale (punteggio massimo 20)

Ogni Provincia può attribuire un punteggio di priorità, fino ad un **massimo di 20 punti**.

Tale punteggio può aggiungersi ai punti attribuiti ai criteri sopra riportati oppure può essere attribuito utilizzando i criteri sotto riportati. Tali criteri devono essere coerenti con la programmazione e la pianificazione territoriale provinciale, con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e con la misura 214 in particolare.

Criterio (punteggio massimo 20)
Attribuzione di un punteggio alle singole azioni in relazione alla territorializzazione delle stesse ed in coerenza con la pianificazione e la programmazione provinciale (es. piano delle reti ecologiche)
Ambiti territoriali nei quali applicare prioritariamente le singole azioni in relazione a specifiche necessità ed obiettivi quali: <ul style="list-style-type: none"> - salvaguardare e migliorare la qualità delle acque superficiali, riducendo la contaminazione da nitrati, fosforo e prodotti fitosanitari (pesticidi) di provenienza agricola; - salvaguardare la biodiversità ed il paesaggio rurale - salvaguardare e migliorare il contenuto di sostanza organica e la fertilità dei suoli
Ambiti nei quali sono presenti filiere produttive agro-industriali che richiedono materie prime con determinate caratteristiche ottenute rispettando specifici disciplinari di produzione (disciplinari di produzione agricola integrata oppure metodi di produzione biologica oppure disciplinari per le produzioni di qualità – DOP, IGP, STG)

Le Province rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

9.3 Priorità in base alla natura del richiedente (punteggio massimo 20)

In caso di parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base alle seguenti priorità:

Categoria di richiedente (una sola opzione)	Punteggio massimo 20
- Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni	16
- Imprenditore agricolo professionale	14
- Imprenditore agricolo	12
- Società agricola	10
- Altri beneficiari	8

Al punteggio per categoria di richiedente si somma, se del caso, quello relativo alla donna imprenditrice agricola.

- Imprenditrice agricola	4
--------------------------	---

9.4 Pubblicazione e comunicazione dell'ammissione a finanziamento

La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare per la presente Misura è pari a € 35.000.000,00.

In relazione alla disponibilità finanziaria e all'entità delle richieste, si possono presentare le seguenti casistiche:

A) Entità delle richieste inferiore all'effettiva disponibilità finanziaria

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura pubblica sul BURL del 11 Luglio 2011 il provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande di aiuto.

Detto provvedimento diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge regionale 30/1999.

Questo provvedimento deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) e sul sito internet delle Province.

B) Entità delle richieste superiore all'effettiva disponibilità finanziaria

In questo caso occorrerà procedere alla definizione delle graduatorie provinciali delle domande ammesse; le modalità e le tempistiche di trasmissione alla Direzione Generale di tali graduatorie verranno definite nel BURL dell'11 luglio 2011.

Il provvedimento provinciale di approvazione delle suddette graduatorie:

- diventa valido dal momento di pubblicazione sull'albo pretorio provinciale e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della ammissibilità stessa ai sensi della legge regionale 30/1999;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia;
- l'avviso della approvazione della graduatoria, con l'indicazione dell'affissione all'albo pretorio provinciale e la disponibilità della stessa deve essere reso pubblico sul sito internet della Provincia e deve essere pubblicato su almeno un quotidiano ad ampia diffusione provinciale;

L'atto di suddivisione delle risorse finanziarie e l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, vengono pubblicati sul BURL e sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) nonché sui siti internet delle Province.

È facoltà dell'amministrazione Provinciale provvedere a comunicare al richiedente l'ammissione a finanziamento, con comunicazione scritta o in altre forme. In ogni caso la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi legge regionale 30/1999.

9.5 Istruttoria tecnico amministrativa

Dalla data di pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento decorre l'istruttoria tecnico amministrativa delle stesse.

Questa è realizzata nel rispetto di quanto indicato al successivo capitolo 10 relativo ai controlli, per le domande ammesse a finanziamento.

Per le domande di pagamento l'istruttoria tecnico amministrativa inizia dopo il termine ultimo di presentazione delle domande.

Qualora l'istruttoria tecnico-amministrativa dia esito parzialmente o totalmente negativo, questo viene comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel momento dell'iter in cui si palesa.

9.6 Estrazione del campione per i controlli

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo del rispetto della condizionalità in materia di fertilizzanti e protezione delle colture viene effettuato in loco su un campione pari almeno all' 1% delle domande ammesse a finanziamento e sarà estratto all'interno delle domande da sottoporre a controllo in loco.

9.7 Effettuazione dei controlli in loco

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario ed hanno luogo annualmente, a partire dal primo anno fino a conclusione del periodo d'impegno sottoscritto.

9.8 Invio degli elenchi di liquidazione dalle Province all'Organismo Pagatore Regionale

Le Province, concluse le verifiche previste in ogni fase procedurale, inviano all'Organismo Pagatore Regionale gli elenchi di liquidazione. Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione in formato elettronico, devono essere prodotti entro il 31 ottobre, mentre le copie cartacee devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale entro il 15 novembre. Le procedure di redazione degli elenchi sono contenute nel Manuale PSR.

9.9 Modalità di pagamento

E' previsto il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio spettante, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo sarà la stessa per tutti i beneficiari, siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.

Il pagamento del saldo può essere invece effettuato per le domande non estratte nel campione solo dopo l'inizio dell'ultimo controllo in loco.

In questo caso il saldo può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell'esito dello stesso.

10. CONTROLLI

Per quanto non indicato nei successivi paragrafi dedicati ai controlli si rimanda al Manuale OPR.

10.1 Campo di applicazione dei controlli

I controlli sono attuati dal personale delle Province, fatto salva l'individuazione di eventuali altri soggetti controllori a livello nazionale e vertono su due elementi:

- la verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto o di pagamento e della relativa documentazione allegata o presentata in successivi momenti .
- la verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, obblighi, ecc.) che il richiedente si assume con la sottoscrizione della domanda di aiuto o di pagamento .

Le irregolarità riscontrabili durante l'effettuazione di un controllo possono essere suddivise in:

- difformità tra quanto dichiarato e quanto verificato durante il controllo, anche con riferimento ai dati presenti nel sistema informativo;
- inadempienze nel rispetto degli impegni assunti.

I controlli si distinguono in:

- **controlli amministrativi** sul 100% delle domande ammesse a finanziamento propedeutici al pagamento dell'anticipo (75%) e del saldo mediante:
 - verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
 - verifica incrociata dei dati dichiarati del richiedente, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIARL; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore;
 - correzione e risoluzione di tutte le anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, tramite la richiesta della documentazione necessaria e l'acquisizione nei dossier di ciascuna domanda della documentazione richiesta;
- **controllo in loco** a campione, pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Tale campione è selezionato da OPR in base all'analisi del rischio e al fattore di rappresentatività. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

10.2 Modalità di esecuzione dei controlli

Il funzionario addetto al controllo è tenuto a redigere un apposito verbale. Tutti i verbali previsti nelle singole fasi dei controlli devono essere tenuti agli atti presso la Provincia competente.

Per l'effettuazione dei controlli si fa riferimento al Manuale OPR, in particolare per lo svolgimento dei controlli in loco si rimanda al Manuale operativo dei controlli *in loco*.

10.3 Elementi specifici del controllo

Gli aspetti specifici che devono essere oggetto di verifica durante le diverse fasi del controllo sono diversi a seconda delle tipologie d'intervento previste. Di seguito si individuano gli elementi specifici minimi con riferimento alle differenti tipologie possibili di intervento.

Controllo amministrativo:

Devono essere controllati i requisiti soggettivi previsti nell'ambito delle diverse azioni.

Controllo **in loco**:

Le Province o gli organismi incaricati dei controlli effettuano le seguenti verifiche.

- Accertamento della conformità delle superfici/capi e dei gruppi di coltura dichiarate in domanda attraverso strumenti di fotointerpretazione e/o strumentazione GPS.
- Verifica delle dichiarazioni rese relativamente alla presenza in azienda e conformità della documentazione tecnica e alle condizioni di accesso alla misura (piano di fertilizzazione, certificazione funzionale delle macchine operatrici per l'applicazione dei presidi fitosanitari, titolo di possesso dei terreni, ecc.).
- Per l'accertamento del rispetto degli impegni assunti nelle azioni B ed E potranno essere prelevati campioni di terreno e/o parti di pianta. I funzionari incaricati possono richiedere la consulenza di un ispettore fitosanitario regionale competente per territorio, nei casi di dubbio o difficile valutazione dell'applicazione delle norme d'uso dei prodotti fitosanitari.
- Verifica del rispetto degli impegni tramite le apposite check list previste dal Manuale operativo dei controlli *in loco*
- Verifica delle autocertificazioni tramite le apposite check list previste dal Manuale operativo dei controlli *in loco*

Le specifiche tecniche dei controlli in loco sono definite nel Manuale operativo dei controlli *in loco*.

10.4 Esito dei controlli

Le tipologie di irregolarità riscontrabili nei controlli, la comunicazione dell'esito di questi e le relative conseguenze sono descritte nel Manuale OPR, parte II cap.21.

10.5 Pronuncia della decadenza

Nel caso in cui, a seguito di un controllo (in fase istruttoria o in corso d'impegno), si evidenzino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Provincia comunica la decadenza al richiedente o beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero di somme indebitamente erogate, con le modalità indicate nel Manuale OPR.

10.6 Rispetto dei requisiti, degli impegni agroambientali degli obblighi e degli adempimenti amministrativi.

CONDIZIONALITÀ: qualora i beneficiari non ottemperino ai requisiti obbligatori previsti dalla Condizionalità e ad altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel PSR 2007-2013, l'importo complessivo dei pagamenti cui hanno diritto nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, è ridotto o revocato. Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata e frequenza delle inadempienze secondo quanto stabilito dal Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità dell'OPR.

IMPEGNI: Gli impegni agroambientali e gli adempimenti amministrativi che i beneficiari devono rispettare affinché la propria gestione aziendale possa migliorare dal punto di vista ambientale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSR 2007-2013 e, in particolare, dalla misura 214, che sono oggetto di controllo, sono quelli descritti per ciascuna azione nel capitolo 5.

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti l'aiuto viene ridotto o revocato.

La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata:

- la gravità dipende dalle conseguenze dell'inadempienza sul perseguimento degli obiettivi dell'operazione;
- l'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme e può essere commisurata alla superficie o ai capi per cui l'impegno non è stato mantenuto;
- la durata dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Inoltre la percentuale di riduzione dell'aiuto aumenta in caso di ripetizione dell'inadempienza.

La modalità di verifica di applicazione delle riduzioni sono definite, nel Manuale Operativo dei controlli *in loco*, approvato con DDUO n. 11967 del 24 ottobre 2008.

11. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle province, dall'Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

11.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

11.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

12. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel Manuale OPR.

13. RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI

13.1 Recesso dagli impegni assunti, trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno, con le modalità e con le conseguenze previste nel Manuale OPR.

Anche il trasferimento degli impegni assunti e il cambio beneficiario è precisato nel Manuale OPR.

13.2 Trasformazione dell'impegno

Nel corso del periodo d'impegno può essere autorizzata la trasformazione di un impegno assunto in un altro previsto nelle misure agroambientali alle seguenti condizioni:

- il cambiamento deve introdurre ulteriori vantaggi ambientali rispetto a quelli già in essere;
- i contenuti dell'impegno vengano rafforzati.

13.3 Informativa trattamento dati personali

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 11998 del 16 novembre 2009, pubblicate sul BURL n. 46, 4° supplemento straordinario del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.